



REGIONE DEL VENETO

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

(Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 – Art. 14)

N. 80 del 06-05-2015

Oggetto: D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni". - Atto di gestione organizzativa e conferimento delega per esercizio accesso civico

Ufficio proponente : DIRETTORE

Responsabile del Procedimento : Lazzarini Daniele

Il Direttore o suo vicario: Lazzarini Daniele

VISTO CONTABILE
(Art. 151 D.LGS 267/2000)

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità monetaria. In allegato il prospetto degli impegni.

IL RESPONSABILE
Di Flavia Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Ufficiale dell'ESU di Venezia per giorni quindici a partire dal .

PREMESSO CHE:

- con Delibera n. 12 del 18/04/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ESU ha nominato il Dott. Daniele Lazzarini, dirigente dell'Area Tecnico Amministrativa, quale Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
- con Delibera n. 15 del 28 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dr. Daniele Lazzarini quale nuovo Direttore dell'Azienda con decorrenza dal 1 maggio 2015;
- l'art. 5 "Accesso civico" del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che:
 - **"1.** *L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
 - **2.** *La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
 - **3.** *L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
 - **4.** *Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
 - **5.** *La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
 - **6.** *La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5";*
- Il Programma Triennale per la Trasparenza 2015 – 2017 dell'Esu di Venezia, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.12 del 30 marzo 2015 prevede al punto 1.12 Accesso Civico che *"In caso di inerzia, ritardo, omessa*

pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite e-mail all'indirizzo direzione@esuvenezia.it."

ATTESO CHE:

- la coincidenza, nell'ambito dell'ordinamento interno dell'Esu di Venezia, delle figure di Responsabile della Trasparenza e del diritto di accesso civico e di Titolare del potere sostitutivo, quale non consentirebbe l'operatività di quanto previsto dal comma 4 del sopra riportato art. 5 D.Lgs. n. 33/2013, dovendo, in caso di inerzia, il potere sostitutivo essere attivato da altra figura gerarchicamente inferiore;

- la delibera della CIVIT n. 50/2013 al paragrafo 4 relativo all'accesso civico prevede che:

"Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico e preferibilmente nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito... omissis";

RITENUTO pertanto necessario, al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, attribuire a soggetto diverso dal Direttore le funzioni relative all'esercizio dell'accesso civico di cui al comma 2 del citato art. 5, consentendo, quindi, che il potere sostitutivo di cui al comma 4 possa essere esercitato dal Direttore quale Responsabile della trasparenza e Titolare del potere sostitutivo;

INDIVIDUATO all'uopo il Dott. Antonio Trentin, Dirigente dell'Area Tecnico Amministrativa, in possesso dei requisiti professionali necessari per poter espletare le funzioni di cui sopra;

DECRETA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire la piena operatività delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, di delegare al Dott. Antonio Trentin, Dirigente dell'Area Tecnico Amministrativa le funzioni relative all'accesso civico di cui al comma 2 del precitato art. 5;
- 2) che la richiesta di accesso civico sarà presentata al Dott. Antonio Trentin, Dirigente dell'Area Tecnico Amministrativa, il quale espletterà gli adempimenti previsti dal comma 3, informandone il Direttore quale Responsabile della Trasparenza. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente potrà ricorrere al Direttore, Dott. Daniele Lazzarini, quale Responsabile della trasparenza e Titolare del potere sostitutivo;
- 3) di pubblicare il presente atto di gestione organizzativa sul sito istituzionale dell'ESU di Venezia – sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione livelli 1 “altri contenuti” – sotto sezione livello 2 “accesso civico”, apportando le opportune modifiche alla comunicazione nelle apposite pagine del sito internet aziendale.

IL DIRETTORE

Lazzarini Daniele